



Comune di Velo Veronese

Provincia di Verona

Piazza della Vittoria, 8 – 37030 Velo Veronese

Tel. 0456518016 Fax 0456518009

mail: comune.velo@libero.it

Polizia locale

Prot. n. 270
Ord. n. 5

li 01-02-12

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA. ADOZIONE DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI INDIVIDUATI DAL TAVOLO TECNICO ZONALE.

IL SINDACO

Premesse:

- La Regione del Veneto, con deliberazione consigliere n. 57 del 11.11.2004, ha approvato il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della quale è stato costituito in sede regionale il C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza) con il compito di indicare le misure più idonee per la concretizzazione delle azioni previste nel Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Presso ogni Provincia della Regione Veneto è istituito un Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia di Verona e composto da tutti i Comuni inseriti nelle fasce A, B e C;
- Il TTZ ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei piani d'azione, di risanamento e di mantenimento dell'aria, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificarne la loro applicazione;
- Il 21 novembre 2012, presso la sala del Consiglio Provinciale di Verona, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) che ha discusso gli interventi emergenziali da attuare per l'inverno 2011/2012, proponendo le medesime azioni adottate per l'anno precedente, apportando comunque aggiornamenti e opportune modifiche, per tutti i Comuni, anche in quelli in zona "C" (quindi con minori problemi di inquinamento) come appunto il Comune di Velo Veronese;

RITENUTO di adottare gli interventi emergenziali individuati dal Tavolo Tecnico Zonale, per il contenimento dell'inquinamento dell'aria, al fine di ridurre le immissioni in atmosfera, a tutela della salute pubblica;

- Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;
- Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
- Considerato che poter provvedere in merito;

ORDINA

1) Limitazioni al traffico

Di vietare il transito e la sosta su tutta via Campe per il giorno **19 febbraio 2012** nell'ambito dell'individuazione "della giornata provinciale dell'ambiente", dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, associando il **fermo della circolazione** degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- o gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- o gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purchè conformi alla citata direttiva;
- o gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- o gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alle direttive 98/69/CE e successive, muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;
- o gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.



Comune di Velo Veronese

Provincia di Verona

Piazza della Vittoria, 8 – 37030 Velo Veronese

Tel. 0456518016 Fax 0456518009

mail: comune.velo@libero.it

Polizia locale

2) Ulteriori misure e provvedimenti:

a) obbligo di spegnimento dei motori:

- gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

b) divieto di combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ad eccezione dei casi di:

- distruzione di materiale infetto tramite il fuoco relativamente:
- alla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino e contro il cancro colorato del platano;
- ai soli residui di potatura di piante d'olivo, esclusivamente durante il periodo dal 15 novembre al 15 maggio di ogni anno; a distanza minima di:
- mt 50 da abitazioni, centri abitati e aree destinate al pubblico;
- mt 100 da zone boscate;
- rispettandone le modalità e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
- altre pratiche agricole se soggette ad obbligo di combustione per disposizione normativa con finalità antiparassitarie e in tutti gli altri casi autorizzati dalla Regione Veneto – Servizio Forestale Regionale di Verona;
- preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
- falò in occasione di feste tradizionali;

c) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi delle abitazioni o ambienti di essa complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;

- La distribuzione della presente ordinanza nei luoghi pubblici del territorio comunale

- L'invio di copia della presente a:

- all'ufficio Polizia Locale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;
- all'ULSS n. 20 per quanto di competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
- alla Provincia di Verona – Settore Ambiente;
- Alla Stazione Carabinieri di S. Vitale di RoverèV.se;

INFORMA

- Che gli atti inerenti al presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Ecologia e chiunque potrà prenderne visione e/o chiederne copia, nei termini e modi previsti dal Regolamento di accesso agli Atti Amministrativi;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- Che la presente ordinanza ha validità di anni UNO;

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni relative alla limitazione al traffico di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa, da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 7, commi 1 – lett. b) e art. 13 del D. Lgs 285/92 N.C.D.S. da Euro 74,00 ad Euro 296,00.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa disposta da specifici regolamenti comunali.

IL SINDACO
Ferrari Emiliano

